



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

1_ Che cosa si intende per SICUREZZA in un qualsiasi luogo di lavoro?

Lavorare in un ambiente in cui la probabilità che si verifichino danni (a persone o cose) sia molto bassa, se non nulla. L'obbligo imposto dalla legge è quello di preservare l'incolumità fisica, mentale e sociale dei soggetti (tutti i lavoratori, di ogni ordine e grado di subordinazione) che partecipano al processo produttivo. Un ambiente in cui non si fa sicurezza è esposto al rischio di infortuni, di qualsiasi natura ed entità.

AMBIENTE: di lavoro inteso sia in termini di struttura, sia in termini di organizzazione del lavoro e logistica. Struttura, persone fisiche, mezzi e strumenti, rapporti umani.

PROBABILITA': (**p** percentuale di accadimento) ... è la frequenza, la percentuale con la quale si può verificare un danno ...

DANNO: (**D**) ... l'evento, o insieme di eventi, da cui nasce il pericolo per l'incolumità fisica, mentale e sociale di un individuo ...

RISCHIO: (**R = p x D**) ... *probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.* D.Lgs. 81/08, art.2, comma 1, let. s

La **VALUTAZIONE DEI RISCHI** è descritta con attenzione negli art.17, 28 e 29 del T.U. in cui vengono indicate le linee guida, ma soprattutto gli obblighi legati all'individuazione e all'azzeramento dei fattori di rischio che potrebbero compromettere il benessere dei lavoratori. Fatto importante è che la v.r.

... deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ...

Con ciò, si pone l'attenzione su ogni soggetto che partecipa al processo produttivo e su ogni tipologia di rischio che può nascere in un luogo di lavoro. Ecco perché, anche lo stress dovuto al lavoro diventa fonte di rischio e, in quanto tale, è previsto l'obbligo di valutare la sua reale minaccia e limitarne, se non annullarne, gli effetti. Particolare attenzione è posta a tutti coloro che risultano maggiormente esposti ad uno specifico rischio. Questi lavoratori vanno formati e addestrati allo svolgimento di quella lavorazione particolare che espone loro al rischio con una percentuale di accadimento maggiore rispetto ad un collega qualsiasi.

La normativa pone l'obbligo di:

- 1_ Valutare tutta l'attività lavorativa.
- 2_ Individuare le misure preventive da attuare e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare ...
- 3_ Individuare le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione da attuare e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

4_ Individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

5_ Rielaborare e/o modificare la v.r.:

- qualora si verificano modifiche nel processo produttivo o nell'organizzazione del lavoro
- a seguito di significativi infortuni
- in seguito all'apporto di innovazioni tecnologiche
- quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità.

Individuato e misurato, il rischio (come dice la norma) va annullato oppure, se non è possibile farlo, va diminuito. L'obiettivo è quello di preservare l'incolumità dei lavoratori cercando di eliminare gli effetti del rischio stesso o la percentuale di accadimento, quindi il danno ... **R=0**.

Importante diventa il PRINCIPIO DELLA GERARCHIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. Come bisogna intervenire affinché il Rischio sia annullato o ridotto?

1 _ Riduzione del rischio alla fonte ... come prima azione di prevenzione e protezione ... anche in caso di urgenza.

2 _ Informazione, Formazione e Addestramento del personale.

3 _ Utilizzo dei DPI.

SOGGETTI che partecipano al processo produttivo: il D.Lgs. 81/08, art.2, comma 1, definisce tutte le figure che entrano in gioco nel processo produttivo di una qualsiasi azienda

Datore di Lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore

In particolare, al comma 1, let. a, definisce il significato del termine "**lavoratore**": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Allo stesso comma 1, il D.Lgs. 81/08 definisce le figure di coloro che, oltre a partecipare al processo produttivo dell'azienda, svolgono anche un ruolo nell'ambito della prevenzione e protezione della sicurezza in ambito lavorativo.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

Medico Competente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi
Sorveglianza Sanitaria
Sistema di Promozione della Salute e Sicurezza

Concentrando ancora l'attenzione sui soggetti che partecipano alle attività produttive, in un qualsiasi organismo di produzione, vanno evidenziati e compresi gli obblighi di legge previsti per ognuno di essi. Gli *articoli 18, 19 e 20 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08)* rappresentano la base per una corretta sensibilizzazione, per tutti i lavoratori, al tema della sicurezza sul lavoro.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#);

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, [comma 1, lettera a\)](#), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, [comma 5](#), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla [lettera r\)](#); il documento è consultato esclusivamente in azienda;



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

- p)** elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q)** prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r)** comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s)** consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t)** adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u)** nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v)** nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z)** aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa)** comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb)** vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a)** la natura dei rischi;
- b)** l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c)** la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d)** i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e)** i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 19 - Obblighi del preposto

- 1.** In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a)** sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b)** verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c)** richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d)** informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e)** astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f)** segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g)** frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

- 1.** Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2.** I lavoratori devono in particolare:
 - a)** contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b)** osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c)** utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d)** utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e)** segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*

g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*

h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*

i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. *I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*

Nota:

L'evidenziatore segna la sanzione prevista dalla legge. In **rosso** - pena dell'arresto. In **giallo** - pena ammenda o sanzione amministrativa

Diventa molto importante sapere che la giurisprudenza, nello studio del T.U. e in riferimento agli obblighi dei lavoratori, introduce due tipologie di sanzioni. L'evasione, o anche l'elusione, di circa il 75% degli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute sul lavoro è punita con la pena dell'arresto o con la pena dell'ammenda o sanzione pecuniaria amministrativa. Dall'osservazione degli articoli 18, 19 e 20, non risulta difficile capire che, in fatto di sicurezza sul lavoro, oltre al dirigente, al D.L. e ai preposti, anche il lavoratore, qualora si rendesse colpevole di reato, potrebbe essere soggetto a pesanti risvolti di carattere penale.

Nella maggior parte dei casi, così come la storia ci ha dimostrato, nell'ambito della sicurezza sul lavoro le gravi lesioni alla persona sono sempre state giudicate come Reato Colposo (Omicidio Colposo, Lesioni Personali Colpose). La causa di gravi infortuni, che a volte provocano anche la morte di un individuo, sono causati non solo dall'inosservanza della legge, ma anche da comportamenti dettati da eccesso di sicurezza. Sicuri delle operazioni che si svolgono ormai da tempo, certi della propria esperienza e delle capacità sviluppate negli anni, si tende ad assumere atteggiamenti di sufficienza verso il pericolo. Infatti, secondo il Codice Penale, un reato colposo non ha solo carattere Specifico (violazione di una precisa norma esistente), ma anche Generico (comportamento con: negligenza, imperizia, imprudenza).

2_ Come si costruisce la SICUREZZA?

Costruire la sicurezza vuol dire innanzitutto prevenire ... cioè utilizzare la **PREVENZIONE** come mezzo principale per generare sicurezza, per ottenere il benessere fisico, sociale e mentale dei lavoratori.

L'art.15, al comma 1, definendo le misure generali di tutela della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, mette in luce la relazione che esiste tra quei fattori che, se combinati in maniera opportuna e nella corretta misura, concorrono alla creazione di un luogo di lavoro sicuro.



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Un ruolo fondamentale ricopre la valutazione dei rischi. Come già evidenziato in precedenza, un qualsiasi fattore di rischio va individuato prima, annullato o ridotto al minimo poi, allontanando la possibilità che si possa verificare un danno, un infortunio, un incidente. Inoltre, parlando di rischio, si sottolinea l'importanza di intervenire alla fonte per neutralizzare il danno.

L'art.15, introduce il concetto della tutela della collettività come strategia fondamentale per la prevenzione sui luoghi di lavoro. In questo senso, gli interventi che mirano ad ottenere il benessere dell'insieme dei lavoratori precedono l'utilizzo e la predisposizione dei **D.P.I.** (dispositivi di protezione individuale). Si fa ricorso ai D.P.I. solo quando, in funzione dei risultati della V.R. e delle indicazioni previste dalla norma, non esistono alternative valide a ridurre o eliminare il rischio esistente o potenziale.

Ma, per tutelare e proteggere la collettività è necessario operare su di essa plasmando la coscienza del singolo individuo, cambiando la sua personale visione del concetto di sicurezza. C'è bisogno di un lento e graduale, ma inesorabile, processo di rinnovamento culturale (in atto dagli anni '90) che ruota attorno al pensiero della sicurezza. Ecco, allora, che l'uomo assume



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

un ruolo centrale. Non c'è sicurezza senza consapevolezza. Non esiste prevenzione in assenza di una coscienza della sicurezza.

Sulla scia di questo pensiero, prendono forza i punti **n, o, p, q** del comma 1 sopra riportato. **FORMAZIONE** e **INFORMAZIONE** diventano gli strumenti attraverso i quali attuare il processo di rinnovamento culturale, diventano i momenti inscindibili per la creazione di una coscienza nuova della sicurezza. Se non si fa formazione e informazione, non c'è prevenzione.

Agli art. 36 e 37 troviamo la definizione di informazione e di formazione ed i loro contenuti. Sarà però più importante comprenderne la principale differenza.

L'**INFORMAZIONE** mira a fornire la conoscenza utile a riconoscere le situazioni di pericolo e a ridurre o eliminare i fattori di rischio.

La **FORMAZIONE** mira ad educare il lavoratore rendendolo consapevole dei propri obblighi e del proprio ruolo in materia di sicurezza.

Come accade anche per gli obblighi, formazione e informazione hanno dei contenuti di carattere generale validi per ogni categoria di lavoratore e dei contenuti specifici a seconda delle attività di dettaglio e delle mansioni svolte. Ecco perché il D.Lgs. 81/08 parla di *informazione e formazione adeguata* a seconda che si tratti di *dirigenti, preposti, lavoratori*. In più, la normativa vigente considera obbligatorio informare e formare il lavoratore e verificare il reale apprendimento del singolo individuo per poter accertare che egli sia effettivamente pronto a lavorare in un determinato luogo, con specifici mezzi o macchinari, consapevole dei rischi a cui va in contro e del modo di prevenire gli incidenti. Va ricordato che un qualsiasi lavoratore, una volta formato, è ritenuto responsabile delle proprie azioni e degli effetti che queste hanno su se stesso e sugli altri.

La conseguenza di quanto detto ci aiuta a comprendere il concetto di **PREVENZIONE**. Prevenzione è: valutare i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività lavorative, istruire e sensibilizzare i lavoratori al tema della sicurezza attraverso sessioni di informazione e formazione, addestrare i lavoratori sensibili al corretto funzionamento di mezzi e strumentazioni particolari e all'utilizzo dei D.P.I, predisporre e coordinare un insieme di soggetti e mezzi che partecipano all'organizzazione e alla gestione della sicurezza.

Il T.U. in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla **Sezione III, art. 31, 32, 33, 34, 35** tratta un argomento essenziale ai fini della prevenzione: il **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)**. Si tratta di un insieme di uomini, ognuno con un ruolo specifico e adeguato alla propria formazione, preposti all'organizzazione e alla gestione della sicurezza sul lavoro. Gli articoli chiariscono i ruoli da ricoprire all'interno dell'SPP, gli obblighi del Datore di Lavoro e delle altre figure professionali dello stesso SPP, le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dell'SPP, le modalità ed i contenuti della riunione periodica.

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al [presente articolo](#).*

2. *Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al [comma 1](#), devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.*



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

- 3.** *Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.*
- 4.** *Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.*
- 5.** *Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.*
- 6.** *L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:*
- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (N) , e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;*
 - b) nelle centrali termoelettriche;*
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (N) , e successive modificazioni;*
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;*
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
 - g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.*
- 7.** *Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.*
- 8.** *Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.*

Note all'Art. 31

Richiami all'Art. 31:

- Art. 29, co. 5 - Art. 29, co. 7, lett. a) - Art. 34, co. 1 e 1-bis - Art. 253, co. 4

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

- 1.** *Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.*
- 2.** *Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province*



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al [comma 2](#), dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al [comma 2](#).

4. I corsi di formazione di cui al [comma 2](#) sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo di cui al [comma 2](#) nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consigliouniversitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al [comma 2](#), primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-Regioni di cui al [comma 2](#). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al [presente articolo](#) nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (N), e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al [presente articolo](#) che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al [presente articolo](#) che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

9. In assenza di personale di cui alle [lettere a\) e b\)](#) del [comma 8](#), gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al [comma 8](#) il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Note all'Art. 32

Richiami all'Art. 32:

- [Art. 2, co. 1, lett. f\)](#) - [Art. 2, co. 1, lett. g\)](#) - [Art. 9, co. 2, lett. e\)](#) - [Art. 31, co. 2](#) - [Art. 31, co. 4](#)

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 28, comma 2](#), e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'[articolo 31, comma 6](#), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'[ALLEGATO II](#) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai [commi successivi](#).

1- bis. Salvo che nei casi di cui all'[articolo 31, comma 6](#), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'[articolo 31](#), dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al [comma 2-bis](#);

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al [comma 1](#), deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

articolarono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al **periodo precedente**, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al **periodo precedente**.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al **comma 1-bis** deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli **articoli 45 e 46**.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al **comma 1** è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al **precedente comma**. L'obbligo di cui al **precedente periodo** si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 (N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (N).

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al **presente articolo**, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'adeguata riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Nota:

L'evidenziatore segnala la sanzione prevista dalla legge. In **rosso** - pena dell'arresto. In **giallo** - pena ammenda o sanzione amministrativa



LEZIONE # 1: Caratteri generali del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08

Il Datore di Lavoro è obbligato a costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nel rispetto della normativa vigente in materia, ma soprattutto nell'interesse dei lavoratori e di se stesso. In determinati casi previsti dal D.Lgs 81/08, il D.L. può svolgere in prima persona l'SPP purché sia formato e abbia i requisiti professionali previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, nel costituire l'SPP, il D.L. può far ricorso a mezzi e persone interne o esterne all'azienda (fatto salvo specifiche indicazioni delle norme vigenti in materia). RSPP e ASPP, interni o esterni, devono comunque possedere i requisiti professionali previsti dall'art.32 del D.Lgs 81/08 e sono soggetti a continui aggiornamenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Gli art. 33 e 35 ricoprono un importante ruolo riguardo alle attività da svolgersi all'interno dell'SPP. Il primo elenca i compiti che gli appartenenti al servizio devono svolgere, il secondo presenta contenuti e modalità di svolgimento della riunione periodica, valido strumento di confronto per lavoratori, addetti, responsabile e datore di lavoro sui temi della sicurezza.

I principali interpreti del servizio di prevenzione e protezione sono:

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

«addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto;

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;